



## Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP15082

Data: 11/12/2015

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 07/12/2015 relativo all'incontro (3274) di Campionato Nazionale Maschile Serie B disputatosi a Stadio Appiano (BZ) il 06/12/2015 tra HC Appiano (150) e Hc Merano Junior (522).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

**Ammenda** inflitta alla squadra dell' **AHC Eppan - HC Appiano Associazione Sportiva Dilettantistica (150)** di €. 750.00.- (settecentocinquanta/00) ai sensi dell' Art. 19, comma 3, parte seconda, lett. b) del Regol. di Giustizia per violazione dell' Art. 1 comma 2 del Regol. di Giustizia .

D) Motivazione:

**AHC Eppan - HC Appiano Associazione Sportiva Dilettantistica (150)** Dal rapporto arbitrale emerge che, durante la partita, quando l'arbitro non fischiava un episodio ritenuto falloso, sullo schermo veniva proiettata un'immagine di un arbitro con un bastone in modo da raffigurare un non vedente; tali comportamenti irrispettosi ed ingiuriosi e, per i loro contenuti anche discriminatori rispetto ad una categoria di persone affette da menomazioni fisiche, configura una violazione dei doveri e degli obblighi imposti agli affiliati dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento di Giustizia ed in particolare del divieto di "qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della Federazione e dei suoi Organi"; la gravità degli episodi contestati, la reiterazione degli stessi e la natura dell'illecito induce questo Giudice a ritenere applicabile, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera b) per le infrazioni commesse dalla società, la sanzione dell'ammenda di € 750,00 e la trasmissione degli atti al Procuratore Federale per eventuali indagini dirette ad accertare la qualità di tesserati dei diretti responsabili degli episodi qui sanzionati ed eventuali ulteriori profili di responsabilità di questi ultimi.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra AHC Eppan - HC Appiano Associazione Sportiva Dilettantistica (150).

Il Giudice Sportivo  
Avv. Giuseppe Detomas